

AVV. DOMENICO DAMATO
AVV. MASSIMILIANO MAGGIO

Ecc.mo Tribunale Ordinario di Belluno – Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 1, c. 47 e segg., L. n. 92/2012

In favore

del dott. Domenico Mazzone, nato a Conversano (Ba) il 19.2.1975 e residente in Rutigliano (Ba) alla via Achille Grandi, n. 36 (C.F. MZZDNC75B19C975W), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al presente atto, gli avv.ti Domenico Damato (c.f. DMTDNC75D07H643H) e Massimiliano Maggio (c.f. MGGMSM77L18A662T) del foro di Bari, con elezione di domicilio digitale, come da p.e.c. presenti nel Registro generale degli Indirizzi elettronici tenuto dal Ministero della Giustizia, agli indirizzi:
damato.domenico@avvocatibari.legalmail.it;
maggio.massimiliano@avvocatibari.legalmail.it

- ricorrente -

contro

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *p.t.*,
- Ufficio scolastico regionale per il Veneto, Ufficio IV, Ambito territoriale di Belluno, in persona del Dirigente *p.t.*;
- Istituto d'Istruzione Superiore "U. Follador" di Agordo (BL), in persona del Dirigente *p.t.*.

- resistenti -

Premessa

Con ordinanza ministeriale n. 60 del 10.7.2020 sono state indette le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6 *bis* e 6 *ter*, legge n. 124/1999, per il personale docente ed educativo (all. 1).

Alla ridetta procedura ha partecipato il dott. Domenico Mazzone.

A seguito del decreto dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto prot. n.



AVV. DOMENICO DAMATO
AVV. MASSIMILIANO MAGGIO

2054 del 7.9.2020, di pubblicazione delle G.P.S. per ogni ordine e grado d'istruzione per la provincia di Belluno, successivamente ripubblicate in data 22.9.2020 con riguardo alle sole classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado, il dott. Mazzone è risultato inserito in seconda fascia per la classe di concorso A046.

E' seguito il contratto individuale di lavoro a tempo determinato prot. n. 6778 del 17.10.2020 sottoscritto con l'Istituto di Istruzione Superiore "FOLLADOR" di Agordo, in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado, con decorrenza dal 16.10.2020 al 31.08.2021 per 18 ore settimanali (all. 2); retribuzione di base mensile lorda pari a €. 1.820,88, oltre l'indennità di vacanza contrattuale per €. 12,75, elemento perequativo contrattuale per €. 15,00, retribuzione professionale docente per €. 174,50 e credito ex d.l. n. 3/2020 per €. 100,00, il tutto per complessivi €. 2.123,13 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali (all. 3).

Sta di fatto che con nota del 15.12.2020, a seguito di presunti controlli effettuati sulla domanda del ricorrente, l'I.I.S. FOLLADOR ha chiesto all'Ufficio scolastico regionale per il Veneto – Ambito territoriale di Belluno l'esclusione del dott. Mazzone dalle G.P.S. e dalle graduatorie di Istituto di 3^ fascia per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, ai sensi dell'art. 7, comma 9 della citata Ordinanza ministeriale n. 60/2020, secondo cui: *"... è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della vigenza, l'aspirante in cui siano accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità"*.

A tanto ha fatto seguito, per le medesime motivazioni, il provvedimento del competente Dirigente regionale prot. n. 3502 del 17.12.2020, con cui è stata decretata: *"... l'esclusione del sig. Mazzone Domenico ... dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e di Istituto, di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-*



AVV. DOMENICO DAMATO
AVV. MASSIMILIANO MAGGIO

ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per il personale docente ed educativo, in qualità di aspirante candidato all'inserimento nelle GPS per la classe di concorso A046 ... ” (all. 4).

Indi, il provvedimento prot. n. 8815 del 18.12.2020, a firma del Dirigente scolastico dell'I.I.S. FOLLADOR di Agordo, di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e cessazione degli effetti del contratto a far data dal 18.12.2020; con conseguente riconoscimento “ai soli fini economici” del servizio prestato dal 16.10.2020 al 17.12.2020 (all. 5).

Il medesimo Dirigente ha, altresì, trasmesso al ricorrente la nota prot. n. 8822 del 18.12.2020, avente a oggetto “*segnalazione ex artt, 73, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000*”, con cui ha comunicato alla Procura della Repubblica presso codesto Ecc.mo Tribunale che: “*... il sig. Mazzone Domenico ... nella domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze valide per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22 e all'atto di instaurazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego in qualità di docente – come da contratto stipulato il 16/10/2020 – ha dichiarato di non avere riportato condanne penali, mentre dal Certificato del Casellario Giudiziale del 30.11.2020 figura che sono presenti provvedimenti*” (all. 6).

È questa, dunque, la motivazione a base dei provvedimenti di esclusione dalle graduatorie provinciali per supplenze e di risoluzione anticipata del contratto di lavoro (un vero e proprio licenziamento), recepiti dalle amministrazioni resistenti in danno del dott. Mazzone: ossia, la violazione di un presunto obbligo dichiarativo asseritamente inevaso con riguardo a precedenti condanne penali risultanti dal Casellario giudiziale (obbligo in realtà del tutto inesistente come oltre si osserverà).

Così, alcun effetto ha sortito la memoria difensiva trasmessa dal ricorrente il 4.1.2021 (all. 7), nella quale il medesimo ribadiva l'assoluta correttezza delle



AVV. DOMENICO DAMATO
AVV. MASSIMILIANO MAGGIO

autodichiarazioni rese, in quanto trattasi di una sentenza di patteggiamento della pena risalente a 15 anni addietro, per la quale, al momento della partecipazione alla selezione pubblica non sussisteva alcun obbligo dichiarativo come ormai da tempo previsto dal d.lgs. n. 122/2018 (cd. riforma Orlando).

Tali osservazioni sono rimaste, tuttavia, prive di riscontro da parte delle amministrazioni resistenti, in totale inosservanza di qualsivoglia contraddittorio procedimentale, a evidente scapito del diritto di difesa del ricorrente.

Parimenti valga per l'atto di impugnazione del licenziamento e costituzione in mora formulato dalla scrivente difesa a mezzo p.e.c. del 15.2.2021, con cui è stata impugnata e contestata la ridetta determinazione di risoluzione contrattuale (all. 8).

In ultimo, sempre in ragione dell'intervenuto – e, come si osserverà, illegittimo - licenziamento, il ricorrente è risultato destinatario di una nota della sede di Belluno della Ragioneria Territoriale dello Stato – Ministero dell'Economia e Finanze con la quale la p.A. azionava il recupero del credito erariale nei confronti del dott. Mazzone per €. 296,68 (all. 9).

Tanto premesso, gli atti e i provvedimenti qui gravati si palesano erronei, ingiusti e lesivi della posizione soggettiva del dott. Domenico Mazzone per i seguenti

Motivi in diritto

I

Violazione degli artt. 23-28, d.p.r. n. 313/2002, come sostituiti dal d.lgs. n. 122/2018. Violazione degli artt. 46, 47, 75 e 76, d.p.r. n. 445/2000. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, commi 4, lett. c) e 9 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10.7.2020. Violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro.

In ossequio alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) dell'ordinanza



AVV. DOMENICO DAMATO
AVV. MASSIMILIANO MAGGIO

ministeriale n. 60/2020, il dott. Domenico Mazzone ha affermato nella propria domanda di iscrizione alle G.P.S. per la provincia di Belluno di non avere condanne penali da dichiarare, oltre all'insussistenza di procedimenti penali pendenti a suo carico in Italia e/o all'estero.

Si ripete, così, che, a seguito delle verifiche effettuate sulla ridetta dichiarazione dall'Istituto scolastico FOLLADOR di Agordo, ai sensi dell'art. 8, comma 7 della citata ordinanza ministeriale, quest'ultimo ha richiesto al competente Ufficio regionale l'esclusione del dott. Mazzone ai sensi dell'art. 7, comma 9 del medesimo provvedimento ministeriale, ove è stato previsto che: *"... è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della vigenza, l'aspirante in cui siano accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità"*.

Solo dalla successiva nota prot. n. 8822 del 18.12.2020, avente a oggetto *"segnalazione ex artt. 73, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000"*, s'è appreso che il ridetto Istituto scolastico ha ritenuto di dover disporre l'esclusione dalle graduatorie del dott. Mazzone sul rilievo per cui quest'ultimo: *"... ha dichiarato di non avere riportato condanne penali, mentre dal Certificato del Casellario Giudiziale del 30.11.2020 figura che sono presenti provvedimenti"*.

Si tratterebbe, in sostanza e a dire delle resistenti, di un'ipotesi di "esclusione automatica" per la ritenuta sussistenza di una "falsa dichiarazione" del partecipante alla selezione pubblica in argomento, per non aver dichiarato condanne penali presenti nel Casellario giudiziale.

A tanto è seguita la risoluzione anticipata del contratto di lavoro già sottoscritto dal 17.10.2020 (*rectius*: il licenziamento), a far data dal 18.12.2020.

Nei termini su esposti, i provvedimenti qui in contestazione si evincono sommamente illegittimi e ingiusti, così come illegittimo, di conseguenza, si palesa il licenziamento odiernamente gravato.



AVV. DOMENICO DAMATO
AVV. MASSIMILIANO MAGGIO

1. *In primis* è doveroso rilevare che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva che occupa (nel 2020), in capo al dott. Domenico Mazzone non fosse più sussistente alcun reato né alcuna condanna.

Invero, quella generica indicazione di presunti provvedimenti “presenti” nel certificato del Casellario giudiziale del 30.11.2020, su cui evidentemente l’Istituto scolastico fonda l’esclusione del ricorrente dalle G.P.S. della provincia di Belluno, riguarderebbe, plausibilmente (visto che non v’è stata mai una chiara motivazione in tal senso nei provvedimenti delle amministrazioni resistenti), la sentenza di patteggiamento passata in giudicato n. 1017 del **13.11.2007**, con cui il dott. Mazzone è stato condannato *ex art. 444 c.p.p.* alla pena della reclusione di 5 mesi e 24 giorni, con multa di €. 2.000,00, convertita nella multa di €. 6.612,00, sospensione condizionale della pena *ex art. 163 c.p.* e beneficio della non menzione *ex art. 175 c.p.*.

A fronte di tanto, rileva un primo incontrovertibile dato: trattasi di condanna risalente a **13 anni prima** della selezione che occupa, come tale estinta insieme al reato **a far data dal 2013** per decorrenza del termine quinquennale previsto dall’art. 445, comma 2 c.p.p..

Invero, al riguardo è trasversalmente condiviso l’orientamento esegetico (fondato sulla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione penale, 30.10.2014, n. 29) secondo cui:

- “... l'effetto estintivo opera ex lege per effetto del decorso inattivo del tempo e non abbisogna di alcun provvedimento, non rilevando in contrario l'attribuzione al giudice dell'esecuzione della competenza a decidere in merito all'estinzione del reato dopo la condanna;
- con la sentenza n. 29 del 2014 le Sezioni Unite della Cassazione ... hanno ritenuto maggiormente coerente con i criteri ermeneutici che sottendono il



AVV. DOMENICO DAMATO
AVV. MASSIMILIANO MAGGIO

codice processuale il principio secondo cui, quando un determinato effetto giuridico si verifichi per decorso inattivo del tempo, esso si verifica ope legis al momento in cui siano per legge maturate le condizioni cui è condizionato l'effetto;

*- corollario di tale approccio ermeneutico è che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione, successivo e ricognitivo di un effetto già verificatosi, resta estraneo ai fini dell'estinzione del reato e si pone in funzione meramente formale e ricognitiva di un effetto già verificato, nel mentre l'automatismo degli effetti dell'estinzione del reato si pone in coerenza con i principi comunitari di ragionevole durata dei processi, sollecita definizione e di minor sacrificio esigibile, evincibili dagli articoli 5 e 6 CEDU" (cfr. Cass. pen., Sez. III, 21 settembre 2016, n. 19954; *idem*, 12 aprile 2016, n. 36141; Sez. VI, 26 gennaio 2016, n. 6673; Sez. VI, 14 maggio 2015, n. 20068; SS.UU., 30 ottobre 2014, n. 29; Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2018, n. 2704; *idem*, Sez. V, 21 agosto 2017, n. 4048; 13 novembre 2015, n. 5192).*

2. Appurata, dunque, l'intervenuta estinzione degli effetti del reato e della relativa condanna *ex art. 444 e s.s. c.p.p.* subita dal dott. Mazzone, per le medesime ragioni, quel reato e quella condanna non imponevano **più alcun obbligo dichiarativo** in capo a quest'ultimo, in quanto ormai **non più attestabili** nei riguardi del medesimo neppure dal certificato del **casellario giudiziale**.

E di tanto, prima di ogni altra considerazione, si fornisce **prova incontrovertibile** agli atti del presente giudizio (in all. 10), attraverso la produzione del **certificato del casellario giudiziale del 4.4.2018**, che con riguardo alla persona del dott. Mazzone riportava la seguente inequivocabile indicazione: **"NULLA"**.

Ne discende che:



AVV. DOMENICO DAMATO
AVV. MASSIMILIANO MAGGIO

- al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione pubblica che occupa, nel 2020, il dott. Mazzone **non fosse tenuto a dichiarare alcunché** ex d.p.r. n. 445/2000 in quanto **nulla** veniva riportato **dal certificato del casellario giudiziale**;

- per le ridette ragioni, che **la dichiarazione resa da quest'ultimo non possa giammai ritenersi "non veritiera"** come erroneamente postulato dalle amministrazioni resistenti.

E tanto è stato espressamente codificato dall'art. 4, d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 (cd. riforma Orlando) che, modificando l'art. 28, comma 8, d.p.r. n. 313/2002, ha previsto che: *"L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, **non è tenuto** a indicare la presenza di quelle ... di cui all'articolo 24, comma 1"*; quest'ultima disposizione, com'è noto, a sua volta è stata modificata nel senso che: *"Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad **eccezione** di quelle relative: ... e) ai **provvedimenti previsti dall'articolo 445** del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria ..."*.

Sulla scorta delle trascritte disposizioni normative, dunque, in **fattispecie del tutto analoga** a quella che occupa, afferente la dichiarazione sostitutiva "di non aver riportato condanne penali", resa nella domanda di un soggetto partecipante alla **selezione del personale A.T.A. delle scuole** della Regione Marche, la Corte di legittimità ha ritenuto che: *"... allorché D.G. redigeva la dichiarazione con l'atto sostitutivo di atto notorio non era tenuto a dichiarare **nulla di più** di quanto sarebbe risultato dal certificato penale ... Tale ricostruzione esegetica è ora espressamente confermata dalla nova versione dell'art. 28 comma 8 D.P.R. (n. 313/2002) ..."* (Cass. pen., sez. II, 30 aprile 2019, n. 37556).



AVV. DOMENICO DAMATO
AVV. MASSIMILIANO MAGGIO

Così, è stato rimarcato che non integra una falsa dichiarazione: “... *la condotta di colui che in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dichiarare di non aver riportato condanne penali, ancorché destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta, poiché il dichiarante non è tenuto a riferire nulla di più di quanto risulti dal certificato penale ...*” (Cass. pen., sez. V, 20 ottobre 2020, n. 838; 12 novembre 2018, n. 1284).

3. Alla stregua di quanto appurato, il dott. Domenico Mazzone non ha mai reso alcuna dichiarazione “falsa” atteso che il medesimo, anche per la significativa risaleza nel tempo della condanna patteggiata *ex art.* 444 c.p.c. – si ricordi, di ben tredici anni prima (2007) della partecipazione alla selezione in argomento (2020) - non era tenuto a dichiarare l’esistenza di alcuna condanna penale rispetto a quanto per lui attestato nel certificato del casellario giudiziale: che, peraltro, nel caso di specie, già da tempo non contemplava alcuna iscrizione a suo carico.

E doverosamente in linea con le su riportate disposizioni normative, nonché con la corretta interpretazione delle stesse ormai pacifica in giurisprudenza, devono leggersi le prescrizioni regolanti la procedura selettiva in parola, portate dall’ordinanza ministeriale n. 60/2000, nella parte in cui la stessa:

- all’art. 7, comma 4, lett. c) richiedeva al partecipante di dichiarare: “*eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale)*”;
- al successivo comma 9 disponeva che: “*Fatte salve le responsabilità penali, è escluso dalle graduatorie ... l’aspirante di cui siano state accertate ... dichiarazioni non corrispondenti a verità*”.

Così, proprio alla stregua delle trascritte prescrizioni regolamentari, è oramai appurato che il dott. Domenico Mazzone non ha mai formulato una dichiarazione non corrispondente a verità in ordine all’esistenza di condanne



AVV. DOMENICO DAMATO
AVV. MASSIMILIANO MAGGIO

penali, con la conseguente inapplicabilità della grave sanzione dell'esclusione dalle G.P.S. comminata in danno del ricorrente e del successivo licenziamento.

Diversamente opinando, le ridette prescrizioni si evincerebbero **illegittime** e, pertanto, ove occorresse, sin d'ora se ne invoca la **disapplicazione**, in quanto:

- frontalmente contrarie alle richiamate disposizioni normative in tema di obblighi dichiarativi relativi a eventuali condanne penali dei partecipanti alle selezioni del personale della pubblica amministrazione; contrasto che, nel caso di specie, finisce per acuirsi gravemente, trattandosi di sentenza di patteggiamento *ex art. 444 c.p.p.* risalente, come detto, a tredici anni orsono e per reato da tempo estinto (punito con condanna lieve della multa, oltre che con sospensione condizionale e non menzione);

- neppure giustificate da **alcun interesse pubblico concreto**, atteso che la citata ordinanza ministeriale, per un verso, non riconosce alcun potere all'amministrazione scolastica di eventuale valutazione della "moralità" del partecipante, per l'altro, e non a caso, tra i requisiti di partecipazione *ex art. 6* non impone all'aspirante di "non aver subito condanne penali"; non è dato, così, in alcuna guisa comprendere **per quale finalità pubblica** l'amministrazione scolastica pretenderebbe la dichiarazione nella specie pretesa dal ricorrente, trattandosi peraltro di informazioni che **lo stesso legislatore**, ancora con la recente riforma, ha inteso espressamente escludere da forme di divulgazione proprie del casellario giudiziale, in evidente tutela di **valori di rilievo anche costituzionale**.

4. E a ulteriore riprova dell'illegittimità e ingiustizia dei provvedimenti qui contestati si consideri, altresì, che, a fronte delle medesime condizioni soggettive, il dott. Mazzone non è risultato prima d'oggi mai destinatario di qualsivoglia provvedimento di risoluzione e/o licenziamento, ancorché titolare di numerosi rapporti di lavoro non solo con altri Istituti Scolastici, bensì anche



AVV. DOMENICO DAMATO
AVV. MASSIMILIANO MAGGIO

con lo stesso Istituto Superiore “U. Follador” di Agordo (odierno resistente).

Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti contratti di lavoro, di cui all’uopo si fornisce prova documentale (all. 11):

- dal 16.5.2018 al 30.5.2018, incarico di docente per supplenza, con l’Istituto Superiore “Follador” di Agordo (BL);
- dal 13.11.2018 al 24.11.2018, incarico come personale A.T.A. di supplenza, con l’Istituto Comprensivo Costa Volpino (BG);
- dal 23.11.2018 al 28.11.2018, incarico come personale A.T.A. di supplenza, con l’Istituto Comprensivo Casazza (BG);
- dal 27.11.2018 al 1°.12.2018, incarico come personale A.T.A. di supplenza, con l’Istituto Comprensivo Costa Volpino (BG);
- dal 30.11.2018 al 3.12.2018, incarico come personale A.T.A. di supplenza, con l’Istituto Comprensivo Costa Volpino (BG);
- dal 4.12.2018 al 6.12.2018, incarico come personale A.T.A. di supplenza, con l’Istituto Comprensivo Costa Volpino (BG);
- dall’11.12.2018 al 19.12.2018, incarico come personale A.T.A. di supplenza, con l’Istituto Comprensivo Costa Volpino (BG);
- dal 12.12.2018 al 21.12.2018, incarico come personale A.T.A. di supplenza, con l’Istituto Comprensivo Costa Volpino (BG);
- dal 20.12.2018 al 22.12.2018, incarico come personale A.T.A. di supplenza, con l’Istituto Comprensivo Costa Volpino (BG);
- dall’8.1.2019 al 10.1.2019, incarico come personale A.T.A. di supplenza, con l’Istituto Comprensivo Costa Volpino (BG);
- dal 12.1.2019 all’8.6.2019, incarico di docente per supplenza, con l’Istituto Magistrale “Giustina Renier” di Belluno;
- il 13.6.2019, incarico di docente per supplenza, con l’Istituto Magistrale “Giustina Renier” di Belluno;



AVV. DOMENICO DAMATO
AVV. MASSIMILIANO MAGGIO

- dal 23.9.2019 al 30.6.2019, incarico di docente per supplenza con l'Istituto Superiore Omnicomprensivo "Valboite" di Cortina d'Ampezzo (BL);
- dal 6.10.2020 al 15.10.2020, incarico di docente per supplenza presso l'Istituto Superiore "Segato" di Belluno e presso l'Istituto Superiore "Antonio della Lucia" di Feltre (BL) (tutti in all. 11).

In nessuno di questi casi, come detto, anche in ragione delle verifiche senz'altro operate sulle dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente in fase di assunzione, le pp.AA. hanno mai sollevato alcunché nei suoi confronti, ritenendo le medesime dichiarazioni, evidentemente, veritiere e conformi alla normativa vigente in *subjecta materia*.

5. Da tutte le considerazioni su esposte appare manifesta l'illegittimità e ingiustizia dell'esclusione dalle graduatorie e della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro solo odiernamente recepiti dalle amministrazioni resistenti in grave danno del dott. Domenico Mazzone.

Ma v'è di più.

II

Violazione degli artt. 23-28, d.p.r. n. 313/2002, come sostituiti dal d.lgs. n. 122/2018. Violazione degli artt. 75 e 76, d.p.r. n. 445/2000. Violazione dell'art. 55 quater, lett. d), d.lgs. n. 165/2001. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, commi 4, lett. c) e 9 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10.7.2020. Violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro.

Sotto differente angolazione, si rimarca nuovamente che la dichiarazione nei termini pretesi dalle amministrazioni resistenti in capo al dott. Mazzone **alcuna utilità** recherebbe all'interesse pubblico in quanto, ove pure avesse riportato la ridetta sentenza di patteggiamento risalente, come detto, a tredici anni orsono, l'attestazione di tale condanna non avrebbe **mai** potuto comportare la sua



AVV. DOMENICO DAMATO
AVV. MASSIMILIANO MAGGIO

esclusione dalle graduatorie e la conseguente **risoluzione** del rapporto di lavoro; e tanto poiché, come osservato, l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 non riconosce alcuna rilevanza a (né margini di sindacato su) pregresse e finanche risalenti condanne penali del candidato in termini di requisiti di ammissione all'iscrizione nelle G.P.S., di tal ché le amministrazioni resistenti non avrebbero potuto non determinarsi per la **doverosa assunzione** del ricorrente (a fronte del possesso da parte del dott. Mazzone di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione).

Ne discende, con ogni evidenza, per un verso, che la presunta insufficienza dichiarativa contestata dalle amministrazioni resistenti **alcun vantaggio** ha di fatto comportato per il dott. Mazzone, con la conseguenza che, anche per tal via, risultano inapplicabili alla fattispecie le disposizioni degli artt. 75 e 76, d.p.r. n. 445/2000; per l'altro, e per l'effetto, che palesemente contrari ai principi di adeguatezza e proporzionalità – e, pertanto, di correttezza e buona fede - si rivelano i provvedimenti qui contestati, in quanto per di più recepiti **in assenza di qualsivoglia contraddittorio** nelle forme tipiche del procedimento disciplinare, in evidente spregio – come verrà oltre osservato – del disposto di cui all'art. 55 *bis*, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, nonché di quello di cui all'art. 101 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, oltreché del principio costituzionale di inviolabilità del diritto di difesa *ex art. 24 Cost.*. Anche per tali, ulteriori ragioni, patentemente illegittimi e ingiusti si evincono gli atti e i provvedimenti qui censurati, alla luce dell'autorevole convincimento esegetico della Corte di legittimità, che in **altra fattispecie del tutto analoga** a quella che occupa, ha segnatamente osservato che:

“La ratio delle norme in esame non è dunque quella di perseguire con misura indiscriminata qualsiasi falsità e del resto questa Corte (Cass. 23 settembre 2016, n. 18719), nel ritenere che “la non veridicità della dichiarazione



AVV. DOMENICO DAMATO
AVV. MASSIMILIANO MAGGIO

*sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75" ha avuto cura di precisare che ciò costituiva "effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti" per tali evidentemente intendendosi i **requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare** ...;*

*- La tutela dell'affidamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni ... non può infatti giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto (v. Corte Costituzionale 329/2007, cit.), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale. Sicché **è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza**, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo ...;*

*- Da quanto precede deriva che ... rispetto al caso delle condanne penali pregresse, la decadenza ex lege, al di fuori dal procedimento disciplinare, può trovare applicazione **solo se** la dichiarazione mendace riguardi condanne che non avrebbero in ogni caso consentito l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego. Mentre, in caso contrario, l'adozione della misura attraverso un provvedimento di mera decadenza è da considerare non legittima, dovendo semmai la P.A. procedere nelle forme disciplinari, previa valutazione della gravità concreta dell'accaduto" (Cass. civ., sez. lav., 11 luglio 2019, n. 18699).*

III

Violazione dell'art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2106 c.c..
Violazione dell'art. 101 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca. Violazione dell'art. 24 della Costituzione. Violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro.

Così, sotto ulteriore profilo, i provvedimenti che hanno attinto il ricorrente



AVV. DOMENICO DAMATO
AVV. MASSIMILIANO MAGGIO

integrano, con ogni evidenza, anche un licenziamento nullo e/o inefficace e, comunque, illegittimo in quanto comminato in plateale violazione delle garanzie partecipative e di difesa tutelate dal procedimento disciplinare codificato dalle disposizioni di cui agli artt. 55 *bis*, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 e 2106 c.c., nonché all'art. 101 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca.

E invero, appurata, nel caso di specie, l'inapplicabilità dell'automatismo espulsivo per inesistenza di una "falsa" dichiarazione, le pp.AA. resistenti avrebbero dovuto, a tutto voler concedere, valutare in concreto l'incompatibilità delle informazioni asseritamente omesse dal dott. Mazzone in sede di autocertificazione con il mantenimento in servizio dello stesso, già assunto sin dal 17.10.2020, nell'ambito di un pieno e garantito procedimento disciplinare.

Tanto s'impone in maniera piana, oltrech  dalla mera lettura delle disposizioni richiamate, altres , dalla giurisprudenza di legittimit  che pone in capo alla p.A., in veste di datore di lavoro, l'obbligo di contestazione formale di addebito al lavoratore prima dell'adozione di qualsivoglia provvedimento disciplinare (fatta eccezione per il rimprovero verbale).

D'altra parte,   quella stessa giurisprudenza di legittimit  gi  citata (Cass. civ., sez. lav., 11 luglio 2019, n. 18699) a rimarcare l'obbligatoriet  della previa apertura del procedimento disciplinare nella misura in cui   stabilito che: "... *l'adozione della misura attraverso un provvedimento di mera decadenza   da considerare non legittima, dovendo semmai la P.A. procedere nelle forme disciplinari, previa valutazione della gravit  concreta dell'accaduto*"; e tanto anche al fine di valutare la congruit  e proporzionalit  della sanzione rispetto alle violazioni contestate.

E ancora: "... *la disciplina del rapporto di impiego pubblico privatizzato prevede che siano causa di licenziamento <<le falsit  documentali o*



AVV. DOMENICO DAMATO
AVV. MASSIMILIANO MAGGIO

dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera>> (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, lett. d), delineando in questo caso una vera propria sanzione disciplinare, come tale assoggettata non solo al relativo procedimento applicativo (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis), ma anche alla regola della proporzione della misura rispetto al concreto atteggiarsi dell'infrazione nella singola vicenda" (Cass. civ., 24 agosto 2016, n. 17304).

Epperò, nel caso che ci occupa, alcuna procedura disciplinare è stata aperta a carico del dott. Mazzone prima dell'intimazione dell'atto risolutivo del rapporto di lavoro, con la pacifica conseguenza che – anche prescindendo dalla specifica valutazione nel merito delle dichiarazioni asseritamente non veritiere e del loro grado di incidenza sulla costituzione del rapporto di lavoro oggetto di causa – il licenziamento così comminato al ricorrente non potrebbe non essere dichiarato nullo ovvero, in subordine, comunque illegittimo e/o inefficace.

P.Q.M.

Il dott. Domenico Mazzone, come in epigrafe rappresentato e difeso, chiede che codesto On.le Tribunale, nella deputata Sezione Lavoro, voglia così provvedere:

a) in via principale:

- accertare e dichiarare l'illegittimità/ingiustizia dei provvedimenti recepiti in suo danno dalle amministrazioni resistenti di esclusione dalle G.P.S. della provincia di Belluno e risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro prot. n. 6778 del 17.10.2020;
- per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti, previa disapplicazione e del provvedimento di esclusione prot. n. 3502 del 17.12.2020 e di risoluzione anticipata prot. n. 8815 del 18.12.2020, nonché, ove ancora occorresse, dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, all'immediata reintegrazione nel ridetto contratto di lavoro del dott. Domenico Mazzone, con decorrenza dal 16.10.2020



AVV. DOMENICO DAMATO
AVV. MASSIMILIANO MAGGIO

al 31.8.2021 e per 18 ore settimanali;

- ancora, conseguentemente, condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento del danno patito dal dott. Domenico Mazzone per il mancato conseguimento delle retribuzioni mensili e dei relativi contributi previdenziali e assicurativi previsti dal ridetto contratto individuale di lavoro prot. n. 6778 del 17.10.2020, con decorrenza dal 16.10.2020 al 31.8.2021 (detratte le somme eventualmente percepite dal ricorrente);

b) in via subordinata: previo accertamento e declaratoria dell'illegittimità/ingiustizia dei provvedimenti recepiti in suo danno dalle amministrazioni resistenti di esclusione dalle G.P.S. della provincia di Belluno e risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro prot. n. 6778 del 17.10.2020, comunque condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento del danno patito dal dott. Domenico Mazzone per il mancato conseguimento delle retribuzioni mensili e dei relativi contributi previdenziali e assicurativi previsti dal ridetto contratto individuale di lavoro prot. n. 6778 del 17.10.2020, con decorrenza dal 16.10.2020 al 31.8.2021 (detratte le somme eventualmente percepite dal ricorrente);

Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del presente giudizio.

Si depositano i documenti come da indice del fascicolo di parte:

- all. 1: ordinanza ministeriale n. 60 del 10.7.2020;
- all. 2: contratto individuale di lavoro a tempo determinato prot. n. 6778 del 17.10.2020;
- all. 3: copia cedolini paga ottobre 2020; novembre 2020 e dicembre 2020;
- all. 4: provvedimento del Dirigente regionale prot. n. 3502 del 17.12.2020;
- all. 5: provvedimento del Dirigente scolastico dell'I.I.S. FOLLADOR di Agordo prot. n. 8815 del 18.12.2020;



AVV. DOMENICO DAMATO
AVV. MASSIMILIANO MAGGIO

- all. 6: nota prot. n. 8822 del 18.12.2020, avente a oggetto “*segnalazione ex artt. 73, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000*”;
- all. 7: memoria difensiva del ricorrente datata 4.1.2021;
- all. 8: atto di impugnazione del licenziamento e costituzione in mora a mezzo p.e.c. del 15.2.2021;
- all. 9: nota della sede di Belluno della Ragioneria Territoriale dello Stato – Ministero dell’Economia e Finanze, di recupero del credito erariale per €. 296,68;
- all. 10: certificato del casellario giudiziale del 4.4.2018;
- all. 11: altri contratti individuali di lavoro del dott. Domenico Mazzone.

Si dichiara che il presente ricorso è esente dal pagamento del contributo unificato.

Bari/Belluno, lì 15 giugno 2021

(avv. Domenico Damato)

(avv. Massimiliano Maggio)

